

Causa T-123/89

Jean-Louis Chomel contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendente — Indennità di dislocazione —
Organizzazioni internazionali »

Sentenza del Tribunale (quarta sezione) 27 marzo 1990 132

Massime della sentenza

1. *Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Oggetto (Statuto del personale, allegato VII, art. 4, n. 1)*
 2. *Diritto comunitario — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti*
 3. *Dipendenti — Principi — Tutela del legittimo affidamento — Presupposti — Domanda di conferma dei suoi diritti presentata da un dipendente — Silenzio dell'amministrazione — Impegno assunto da quest'ultima in spregio delle norme statutarie — Situazioni non atte a far sorgere un legittimo affidamento*
 4. *Dipendenti — Retribuzione — Indennità di dislocazione — Presupposti — Adozione di nuovi criteri — Susseguente rifiuto di concedere l'indennità a un dipendente — Conservazione del diritto acquisito all'indennità da parte dei dipendenti assunti prima della modifica — Discriminazione — Insussistenza (Statuto del personale, allegato VII, art. 4, n. 1)*
 5. *Atti delle istituzioni — Revoca — Presupposti*
-
1. L'indennità di dislocazione ha lo scopo di compensare gli oneri e gli svantaggi particolari cui sono soggetti i dipendenti che, in conseguenza della loro entrata in servizio presso le Comunità, siano obbligati a trasferirsi dal paese di residenza al paese della sede di servizio e ad integrarsi in un nuovo ambiente.
 2. Il diritto di invocare la tutela del legittimo affidamento si estende a chiunque si trovi in una situazione dalla quale risulti

che l'amministrazione gli ha dato aspettative fondate.

possono suscitare il legittimo affidamento al loro destinatario.

3. Nessun dipendente può invocare una violazione del legittimo affidamento in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall'amministrazione. Il silenzio serbato dalla Commissione dopo la richiesta del ricorrente di confermare i suoi diritti, per quanto deplorabile, non equivale ad una conferma di tali diritti in capo al ricorrente né può considerarsi assicurazione precisa fornita dall'amministrazione.
- Persino se un dipendente ottenesse dall'amministrazione una conferma, erronea, dei diritti che egli rivendica, un simile impegno non potrebbe suscitare in lui un legittimo affidamento, dato che nessun dipendente di un'istituzione comunitaria può validamente impegnarsi a non applicare il diritto comunitario e considerato che la comunicazione di un'erronea interpretazione della norma comunitaria non può, d'altra parte, far sorgere la responsabilità dell'amministrazione. Le promesse che non tengono conto delle disposizioni statutarie non
4. Un'istituzione può, senza violare i diritti quesiti, rifiutare l'indennità di dislocazione ad un dipendente che, durante il periodo di cui all'art. 4, n. 1, lett. a), dell'allegato VII dello statuto, abbia svolto abitualmente la propria attività professionale sul territorio dello stato di assegnazione presso organizzazioni che, in seguito all'adozione di nuovi criteri, non erano più considerate, alla data in cui l'interessato è stato assunto, come organizzazioni internazionali ai sensi della citata disposizione, pur continuando ad accordare tale indennità agli ex impiegati di queste stesse organizzazioni da essa assunti quando la nozione di «organizzazione internazionale» era ancora definita secondo i vecchi criteri.
 5. La revoca retroattiva di un atto legittimo con il quale siano stati attribuiti diritti soggettivi o analoghi vantaggi è contraria ai principi generali del diritto.

SENTENZA DEL TRIBUNALE (quarta sezione)

27 marzo 1990 *

Nella causa T-123/89,

Jean-Louis Chomel, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avv. Jean-Noël Louis, del foro di Bruxelles, con

* Lingua processuale: il francese.